



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006
Fax 0942 20062

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

Addì 29 del mese di aprile 2021 alle ore 20:30 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell'art. 48 dell'O. R. EE. LL.

Proceduto all'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri			Presenti	Assenti	Consiglieri			Presenti	Assenti
n.	Cognome	Nome			n.	Cognome	Nome		
1	Ardizzone	Sebastiana Marcella	x		6	Siligato	Gianmarco		x
2	Mazzullo	Beatrice		x	7	Bucceri	Mario Leonardo	x	
3	Siligato	Antonina Sebastiana	x		8	Barra	Cosimo Giovanni		x
4	Intilisano	Salvatore Leonardo	x		9	Siligato	Antonella	x	
5	Longo	Angelo Marcello	x		10	D'Agostino	Antonino Paolo	x	

Assegnati 10

In Carica 10

Presenti n. 7

Assenti n. 3

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica

Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella

È pure presente il responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente Rag. Antonino Curcuruto. Si passa alla trattazione del quarto ed ultimo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Approvazione aliquote IMU per l'anno 2021"**.

Frattanto il Consigliere Bucciari Mario Leonardo rientra nell'aula consiliare, riportando a sette il numero dei Consiglieri Comunali presenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale legge il testo della proposta oggetto di discussione, limitandosi alla sola parte finale.

A questo punto il Consigliere Comunale D'Agostino Antonino Paolo chiede se l'approvazione delle tariffe in questione determinerà un aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini monfesiatesi.

In merito prende la parola il responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente, il quale riferisce che le approvande tariffe sono le medesime di quelle previste, nella misura base, dalla legge sulla "nuova IMU", legge che, in buona sostanza, ha unificato detta imposta alla TASI, che è stata conseguentemente abrogata. Pertanto -spiega il ragioniere- non vi è alcun effettivo aumento della pressione fiscale a carico ai cittadini monfesiatesi che, sostanzialmente, non si troveranno più a versare la TASI, ma unicamente a pagare l'IMU, nella quale sarà ricompresa anche l'aliquota TASI soppressa.

Prende la parola la Consigliera Comunale Siligato Antonella, la quale rileva che, per espressa previsione legislativa, la tabella delle tariffe vanno caricate annualmente nell'apposito portale del Ministero dell'Economie e delle Finanze e che tale pratica non è stata curata nell'anno precedente. Il Segretario Comunale garantisce che quest'anno le tariffe IMU verranno caricate nell'apposito portale MEF il prima possibile, secondo il nuovo schema che dovrà essere utilizzato proprio dell'anno 2021.

Non registrandosi altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta oggetto di discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto **"Approvazione aliquote IMU per l'anno 2021"**;
Con sei voti favorevoli e considerato che la Consigliera Siligato Antonella ha dichiarato di volersi astenere dalla votazione

DELIBERA

di APPROVARE la proposta avente ad oggetto **"Approvazione aliquote IMU per l'anno 2021"**, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

A questo punto il Presidente del Consiglio chiede ai Consiglieri Comunali di esprimersi in merito all'immediata esecutività della delibera appena approvata.

Con sei voti favorevoli e considerato che la Consigliera Comunale Antonella Siligato ha dichiarato di volersi astenere dalla votazione, la delibera appena approvata viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Non essendovi altro da discutere o da deliberare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta alle ore 20:54.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021

IL SINDACO

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, (c. d. legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dall'1 gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto del fatto che i presupposti della "nuova" IMU sono del tutto analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dall'art. 1, comma 740, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta normativa, l'IMU si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato, in particolare, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d. lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Preso atto del fatto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, il comune è soggetto attivo dell'IMU e, dunque, ente impositore della medesima imposta;

Osservato che l'art. 1, comma 744, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Considerato che il comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, aliquota che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 748, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 750, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d. l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 751, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1%, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto l'art. 1, comma 752, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che consente ai comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 753, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Visto l'art. 1, comma 754, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86%, fornendo ai comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 755, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, per i quali i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della l. 28 dicembre 2015, n. 208;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

Osservato che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui all'art. 1, comma 757, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi dell'art.1, comma 767, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di legge;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato art. 1, comma 757, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerato che con delibera n. 7 del 29 settembre 2020, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) secondo la normativa dettata dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Atteso che, per quanto attiene agli immobili ubicati nel territorio del Comune di Mongiuffi Melia, l'articolazione delle aliquote per l'anno 2021 terrà conto unicamente dell'aliquota base e, pertanto, sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9	0,50%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
"Beni merce"	0,10%
Terreni agricoli	0
Fabbricati gruppo "D"	0,86%
Altri immobili	0,86%

Osservato che, in ossequio al regolamento comunale sulla "nuova" IMU, la detrazione dell'imposta in

misura pari al 50% riguarderà gli immobili indicati nel prospetto alla presente proposta;

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze entro il termine perentorio indicato dalla legge;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto del fatto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente proposta, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU;

Rilevato:

- che l'art. 53, comma 16, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- che attualmente il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 30 aprile 2021;

Richiamati l'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 00, n. 267 (c. d. Testo Unico in materia di enti locali) e l'art. 4 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (c. d. Testo Unico in materia di pubblico impiego), i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, ed attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti, invece, spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il prospetto allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE

- 1) di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta;
- 2) di APPROVARE le aliquote IMU da applicare nell'anno 2021, come da prospetto allegato;
- 3) di DARE ATTO che, in ossequio al regolamento comunale sulla "nuova" IMU, la detrazione dell'imposta in misura pari al 50% riguarderà gli immobili indicati nel prospetto alla presente proposta;
- 4) di DARE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

- 5) di DARE ATTO che l'atto che sarà deliberato sarà inserito nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa;
- 6) di DARE ATTO che l'atto che sarà deliberato verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mongiuffi Melia;
- 7) di DEMANDARE agli uffici comunali competenti la più ampia diffusione all'atto che sarà deliberato, anche tramite avvisi e comunicati;
- 8) di DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. n. 11 dicembre 1991, n. 44, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE



Firmato digitalmente da:
d'amore rosario leonardo
Firmato il 20/04/2021 09:30
Seriali Cor 00316
86538069031135308086511481611828539679
Valido dal 08/11/2019 al 07/11/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

ALIQUOTE IMU COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9	0,50%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
"Beni merce"	0,10%
Terreni agricoli	esente
Fabbricati ricompresi nella categoria "D"	0,86%
Altri immobili	0,86%

RIDUZIONE DELL'IMU AL 50%

A) Fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del d. l. 22 gennaio 2004, n. 42;

B) Fabbricati inagibili o inabitabili, ovvero: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone e/o rispetto alle quali sussista potenziale rischio di crollo totale o parziale; 2) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone e/o rispetto alle quali sussista potenziale rischio di crollo totale o parziale; 3) edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

C) Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.